

02127/16



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE - 1

Oggetto

Composta da:

R.G.N. 2214/14

Dott. Vittorio Ragonesi

- Presidente -

Mantenimento figli  
Spese  
straordinarie

Dott. Magda Cristiano

- Consigliere -

Dott. Giacinto Bisogni

- Rel. Consigliere -

Cron. 2127

Dott. Carlo De Chiara

- Consigliere -

Rep. e.l.

Dott. Guido Mercolino

- Consigliere -

Ud. 03/12/15

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

MZ

, elettivamente domiciliato in Roma,

via degli Scipioni 94/8, presso lo studio dell'avv.

Giovanna Fiore (fax n. X ) che la rappresenta

e difende, unitamente all'avv. Gianluigi Ceriotti

(X

fax

n. X per procura speciale in calce al

ricorso e dichiara di voler ricevere le comunicazioni

relative al processo all'indirizzo p.e.c. e ai fax

sopra indicati;

- ricorrente -

nei confronti di

8259  
2015

DF

rappresentata e difesa dall'avv.

Francesca Gerini (fax n. X

p.e.c.:

X

), giusta procura speciale a

In caso di diffusione del  
presente provvedimento  
omettere la generalità e  
gli identificativi,  
a pena dell'art. 52  
d.lgs. 11/11 in quanto:

disposto d'ufficio  
dal giudice di parte

Il Funzionario Giudiziario  
Paola Ciorra

Brogn



marginale del controricorso, elettivamente domiciliata in  
Roma, via Bettolo 4, presso lo studio dell'avv.  
Fabrizio Brochiero Magrone, (fax n. X , p.e.c.:  
X );

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 2553/13 del Tribunale di Monza,  
emessa il 21 ottobre 2013 e depositata il 23 ottobre  
2013, n. R.G. 10392/12;

Rilevato che in data 22 agosto 2015 è stata depositata  
la seguente relazione ex art. 380 bis c.p.c.:

Rilevato che:

1. Il Giudice di pace di Desio, con sentenza n.  
379/12 del 20 maggio 2012, ha accolto  
l'opposizione di MZ al decreto  
ingiuntivo richiesto e ottenuto da DF  
per il pagamento della somma di 4.971,00 euro  
corrispondente al 50% delle spese sostenute dalla  
nell'interesse delle figlie minori E e  
S (iscrizione all'asilo nido di W e  
all'asilo infantile M ). Il giudice di  
pace ha pronunciato la revoca del decreto  
ingiuntivo rilevando l'assenza del preventivo  
accordo dei genitori all'effettuazione delle  
predette spese.

2. Ha interposto appello DF rilevando  
che la decisione di iscrivere le figlie alle  
citate istituzioni scolastiche era stata assunta

Brogn



concordemente dai genitori quando erano ancora conviventi senza che fosse necessario quindi un nuovo accordo dopo l'autorizzazione a vivere separati intervenuta l'11 febbraio 2010.

3. Il Tribunale di Monza con sentenza n. 2553/13 ha accolto l'appello e confermato il decreto ingiuntivo n. 1615/11 emesso dal Giudice di pace di Desio.

4. Ricorre per cassazione MZ affidandosi ad un unico motivo di impugnazione con il quale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727 e 2729 c.c.

5. Si difende con controricorso DF

Ritenuto che:

6. Il ricorso è inammissibile. In primo luogo perché manca completamente dell'esposizione dei fatti di causa (cfr. Cass. civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 1926 del 3 febbraio 2015). In secondo luogo perché appare rivolto a ottenere una inammissibile riedizione del giudizio di merito (cfr. Cass. civ. sezione VI-5 n. 635 del 15 gennaio 2015) in ordine alla valutazione della circostanza del pregresso accordo dei coniugi, nel corso del matrimonio, sull'iscrizione delle figlie agli asili e sul valore di presuntivo accordo alla prosecuzione della frequentazione scolastica anche dopo la separazione, in assenza di una tempestiva manifestazione di dissenso da parte dello Z . Infine perché è palesemente contrario a

Brogn



quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità in materia di partecipazione alle spese straordinarie per l'educazione e l'istruzione dei figli secondo cui non esiste a carico del coniuge affidatario dei figli un obbligo di concertazione preventiva con l'altro coniuge in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, nei limiti in cui esse non implicino decisioni di maggior interesse per i figli (cfr. Cass. civ. sezione I n. 19607 del 26 settembre 2011 e n. 9376 del 27 aprile 2011 nonché Cass. civ. sez. I n. 2182 del 28 gennaio 2009).

7. Sussistono pertanto i presupposti per la trattazione della controversia in camera di consiglio e se l'impostazione della presente relazione verrà condivisa dal Collegio per la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

La Corte letta la memoria difensiva del ricorrente richiama la giurisprudenza di legittimità sulla necessità che nell'atto di impugnazione vi sia una "esposizione sommaria dei fatti di causa, in modo da consentire alla Corte di cassazione di conoscere dall'atto, senza attingerli "aliunde", gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti" (Cass. civ. S. U. ord. n.

Broggi



11826 del 16 maggio 2013) e sulla necessità che tale sommaria esposizione sia effettuata nel contesto dell'atto di impugnazione, in modo da poter rinvenire gli elementi indispensabili per una precisa cognizione dell'origine e dell'oggetto della controversia, dello svolgimento del processo e delle posizioni assunte dalla parti, senza necessità di ricorso ad altre fonti (Cass. civ. sez. III n. 18423 del 21 settembre 2015). Rileva altresì che secondo la giurisprudenza di legittimità non è configurabile a carico del coniuge affidatario o presso il quale sono normalmente residenti i figli, anche nell'ipotesi di decisioni di maggiore interesse per questi ultimi, un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro genitore, in ordine alla effettuazione e determinazione delle spese straordinarie, che, se non adempiuto, comporta la perdita del diritto al rimborso. Nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità derivante ai figli e della sostenibilità della spesa stessa, rapportata alle condizioni economiche dei genitori (cfr. Cass. civ. sez. VI-1, ord. n. 16175 del 30 luglio 2015).

Ritiene pertanto di condividere la relazione che

*Biozzi*



precede con conseguente dichiarazione di inammissibilità del ricorso e condanna del ricorrente alle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessivi euro 2.200, di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 del decreto legislativo n. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dell'art. 13, comma 1 bis, dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 dicembre 2015.

Il Presidente  
Vittorio Ragonesi

Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Orta

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, .....



03 FEB 2016  
Il Funzionario Giudiziario  
Patrizia Orta